

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

120° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete» (1478-B), d'iniziativa del senatore Rumor e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 11, 12, 14 e *passim*
ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 15, 16
BOMPIANI (DC) 13
GIAGU DEMARTINI (DC), *relatore alla Commissione* 11, 14
LONGO (DC) 12
VESENTINI (Sin. Ind.) 12, 15, 16

«Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 21, 23, 26 e *passim*
AGNELLI Arduino (PSI), *relatore alla Commissione* 21, 24
BOMPIANI (DC) 24, 25, 26
CALLARI GALLI (Com.-PDS) 26
VESENTINI (Sin. Ind.) 22
ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* 25, 26

«Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano» (2566), d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 18, 20, 21
ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 19, 21
CALLARI GALLI (Com.-PDS) 19
DE ROSA (DC), *relatore alla Commissione* 19, 21

«Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonchè per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico» **(2706-B)**, d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 8 e passim
ARGAN (Com.-PDS)	4
ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	7
BOMPIANI (DC)	5
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	4
CASOLI (PSI)	6
DE ROSA (DC), relatore alla Commissione 3, 7, 9	
NOCCHI (Com.-PDS)	6
VESENTINI (Sin. Ind.)	4
VOLPONI (Rifond. Com.)	5, 11

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonché per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico» (2706-B), d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonché per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico», d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Rosa di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge ci è stato restituito dalla Camera in un testo che presenta qualche variante. Alle finalità contenute negli articoli 1 e 2 che noi avevamo approvato sono state aggiunte attività scientifiche e culturali connesse con le figure di Piero della Francesca e Lorenzo il Magnifico. Inoltre, sempre agli articoli 1 e 2 è stato aggiunto un contributo di 1.500 milioni per il 1993. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e pertanto sull'aspetto economico e finanziario non dovrebbero sorgere difficoltà.

Rinnovo le mie perplessità, espresse durante il dibattito in prima lettura al Senato, per la mancanza di un'articolazione più precisa, tale da assicurare che questi fondi non vadano dispersi in tante operazioni di carattere effimero, ma abbiano una effettiva utilizzazione specialmente in ordine al restauro e al recupero delle opere.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per il suo intervento. Ho avuto modo di incontrare il collega Seppia e altri colleghi della Camera e abbiamo discusso a lungo delle esigenze, particolarmente sentite presso l'altro ramo del Parlamento, che hanno portato a queste modifiche, soprattutto alla integrazione di una terza annualità per il 1993. Mi sono preoccupato di ribadire che da parte nostra vi era l'intendimento che l'impianto della legge non venisse modificato rispetto alla nostra impostazione. Così è stato, quindi mi pare che sia opportuno procedere all'approvazione del testo pervenutoci poichè solo in questo modo potremo garantire l'utilizzazione delle somme per il 1991, evitando le continue tentazioni di attingere a questi fondi da parte di altre Commissioni per finalità diverse non di carattere culturale. Pertanto

solleciterei da parte della nostra Commissione l'approvazione di questo testo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Su questo provvedimento ritengo che abbiamo discusso già abbastanza: tutti avevamo rilevato l'importanza della concessione di questo contributo. Tuttavia voglio ricordare che in questo disegno di legge si assommano esigenze di carattere diverso: infatti, se la finalizzazione dei due interventi è rivolta alla valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico, storico e bibliografico connesso a queste due figure, collegate dal punto di vista storico, l'articolo 3 riguarda invece l'erogazione di contributi ad istituti musicali, che rappresentano senz'altro una categoria diversa.

Questa diversità mi sembra proponga l'esigenza, affermata molto spesso ma non realizzata, di una revisione organica degli interventi senza ricorrere a erogazioni dettate dall'urgenza. Mentre anch'io mi auguro che questo disegno di legge abbia una pronta approvazione da parte del Senato, nello stesso tempo voglio richiamare la necessità di un provvedimento che dia un quadro di riferimento per quegli interventi che rischiano di essere degli interventi a pioggia dettati dall'urgenza del momento.

ARGAN. Signor Presidente, vorrei che fosse precisato o quanto meno consigliato che, come intervento prioritario per celebrare Piero della Francesca, si organizzi un consulto di grandi scienziati, eventualmente anche stranieri, per studiare il problema del restauro degli affreschi della Chiesa di San Francesco ad Arezzo. Questi capolavori, che rappresentano uno dei supremi vertici della storia dell'arte italiana, sono in una fase di progressivo decadimento che io stesso ho potuto personalmente constatare. Ricordo di averli visti molti anni fa molto più in buono stato di quanto siano adesso. Occorre quindi organizzare un convegno di scienziati, e solo se si sarà accertato che la scienza moderna non può salvare quegli affreschi ci dovremo rassegnare a perderli.

Per quanto riguarda le celebrazioni di Lorenzo il Magnifico, francamente non riesco a capire perchè si voglia celebrare la nuova Firenze quattrocentesca attribuendo a quel personaggio meriti che sono stati di Cosimo il Vecchio. Lorenzo il Magnifico per Firenze non ha fatto nulla di molto importante in fatto di architettura e urbanistica. Ha avuto altri meriti, ma la fisionomia della Firenze quattrocentesca non è stato lui a disegnarla.

A proposito di questo fatidico 1492 (muore Piero della Francesca, muore Lorenzo il Magnifico, viene scoperta l'America) è curioso che nessuno abbia pensato che è anche l'anno in cui è salito al soglio pontificio Alessandro VI Borgia, il grande inventore dell'eutanasia involontaria. Perchè non si celebra anche quell'avvenimento?

Scherzi a parte, insisto sulla necessità che venga riproposto al massimo livello scientifico il problema degli affreschi della Chiesa di San Francesco ad Arezzo.

VESENTINI. Signor Presidente, la Sinistra indipendente è favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame e si augura che avvenga subito, prima che intervengano candidature per altre celebrazioni. Approviamo questo disegno di legge nel testo proposto: le celebrazioni per altri anniversari rimandiamole al 2092. Tuttavia mi associo a quanto affermato dalla senatrice Callari Galli circa l'opportunità di regolamentare queste procedure con una legge-quadro che stabilisca dei criteri. Vi è una certa coincidenza tra queste celebrazioni e la geografia parlamentare e non è giusto che vi siano situazioni svantaggiate per questo motivo.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente sul disegno di legge al nostro esame.

VOLPONI. Ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore Argan. Quello della conservazione degli affreschi di Piero della Francesca nella Chiesa di San Francesco ad Arezzo è un problema gravissimo che si trascina da circa 50 anni, rispetto al quale la cultura italiana è rimasta sorda ed arretrata, utilizzando sempre strumenti vecchi senza mai avere il coraggio di organizzare convegni o di sperimentare, sulla base delle nuove tecnologie, strumenti adatti a recuperare quei capolavori. Oggi si assiste al trionfo della tecnologia, eppure ancora conserviamo questi affreschi sul vecchio muro senza preoccuparci di staccarli; gli affreschi invece andrebbero staccati dalla parete e messi su pannelli neutri in modo da poterli restaurare con gli strumenti ed i criteri adeguati.

Nel frattempo abbiamo fatto anche di peggio nei confronti di Piero della Francesca; abbiamo fatto rovinare la pala urbinata conservata a Brera che è stata ustionata dal clima di quella Pinacoteca e rovinata da varie incurie. Sarebbe un bel modo di celebrare Piero della Francesca quello di restituire quella pala, rubata da Napoleone nel 1811 dal mausoleo dei duchi nella chiesa di San Bernardino di Urbino e portata *manu militari* a Brera; ora si deve riparare a quella stortura, la pala va riportata nel luogo dove è stata concepita e dipinta e dove è sepolto il personaggio di cui la pala ha rappresentato le glorie e nel contempo la pietà, ponendolo in ginocchio davanti alla tomba. Se ricostruissimo questo legame tra Piero della Francesca ed i personaggi storici che hanno creato ad Urbino una corte divenuta un grande centro di cultura europea, faremmo una cosa importante e seria.

BOMPIANI. Signor Presidente, sul disegno di legge si è già svolta un'ampia discussione generale, ed eravamo tutti arrivati ad esprimere una volontà concorde in senso favorevole all'approvazione del provvedimento stesso. Questa mattina sono emersi altri spunti culturali molto interessanti, e ci rallegriamo di questo impegno nell'ampliare la visione che ci viene offerta dall'esame di un provvedimento peraltro limitato che deve essere valutato nella realtà in cui si cala. Questa mattina siamo di fronte alla possibilità di approvare il disegno di legge, ed è giunto il tempo, visti i propositi già più volte manifestati, di passare ai fatti.

Aggiungo che se siamo veramente tutti concordi sulla necessità di realizzare uno strumento legislativo e giuridico ed un fondo per gli interventi destinati a questo tipo di celebrazioni, dobbiamo impegnarci

a prendere una concreta iniziativa per realizzare quell'opera di prevenzione che tutti abbiamo auspicato e per definire una disciplina organica sulle celebrazioni.

NOCCHI. Anch'io raccolgo la richiesta, formulata nei vari interventi, di concludere stamattina l'*iter* di questo provvedimento rispetto al quale abbiamo avuto modo di esprimere le nostre valutazioni nella fase precedente. La Camera, pur mantenendo intatte le finalità alle quali tenevamo in maniera particolare, come quelle legate a istituzioni culturali di grande prestigio nel settore musicale e alle accademie di belle arti, ha modificato in maniera abbastanza rilevante gli articoli 1 e 2, rendendoli funzionali agli obiettivi indicati da noi ma con l'aggiunta di attività scientifiche e culturali connesse. Tuttavia non saremo noi a richiedere un'ulteriore modificazione.

Rimangono alcune questioni di carattere interpretativo rispetto all'articolo 4. Sono giunte alcune sollecitazioni tendenti a chiarire quali siano i soggetti culturali cui l'articolo riserva risorse finanziarie; poichè riconosciamo come non sia più praticabile la strada di un'ulteriore specificazione da introdurre nell'articolo, che comporterebbe il rinvio della legge all'altra Camera, mi permetto di presentare insieme ad altri colleghi un ordine del giorno con il quale si chiede che gli enti individuati dall'articolo 4 debbano essere quelli inseriti nella tabella emanata ai sensi della legge n. 123 del 1980, la cosiddetta tabella Amalfitano, depositari di documenti che abbiano una rilevanza diretta nella storia dei partiti.

Do lettura dell'ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2706-B, recante "Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali ed accademie di belle arti, nonchè per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico",

rilevato che da una lettura dell'articolo 4 si potrebbero dedurre problemi di interpretazione che potrebbero risultare determinanti in sede attuativa,

impegna il Governo:

ad interpretare tale articolo nel senso che gli enti ivi menzionati siano gli istituti inseriti nella tabella emanata ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, depositari di documenti che hanno una diretta rilevanza per la storia dei movimenti politici».

In tal modo, con un riferimento più specifico, non dovrebbero più esistere problemi di interpretazione nell'attuazione della legge. Nello stesso tempo raccomando alla Commissione di approvare tempestivamente il provvedimento in modo che possa essere prontamente attuato.

CASOLI. Sono veramente lieto di partecipare a questa riunione di una Commissione che non è la mia, che mi permette di conoscere il valore delle persone che la compongono e dove si trattano problemi di alto livello, diversi da quelli che noi tecnici siamo abituati a trattare forse con maggior freddezza nella Commissione giustizia.

Il problema affrontato dal provvedimento è di grande rilievo e prevede interventi utili e particolarmente necessari. Tuttavia mi permetto di rilevare come questi interventi siano settoriali: sarebbe necessario che da questo disegno di legge prendesse l'avvio un programma generale che si proponesse di affrontare i problemi del nostro patrimonio artistico e culturale in modo non estemporaneo, ma più organico e razionale. Mi sembra infatti che queste iniziative siano affidate più a sollecitazioni e ad interventi singolari che non ad una auspicabile politica generale.

Comunque, per le ragioni già esposte anch'io raccomando una sollecita approvazione del testo pervenutoci dalla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che si sia d'accordo nell'approvare il disegno di legge così come è stato presentato anche perchè, modificandolo, i tempi si allungherebbero ulteriormente. Vorrei richiamarmi a quanto detto dai colleghi Callari Galli e Bompiani sulla necessità di una risposta legislativa che precisi i criteri di assegnazione dei contributi, ancorchè richiesti con urgenza, per non far trovare sempre la Commissione assillata dalla necessità di rinvenire fondi per tamponare situazioni di urgenza.

In prima lettura per il Senato, del disegno di legge in titolo, avevamo concluso il dibattito generale con la raccomandazione di costituire un comitato ristretto per la formulazione dei criteri preparativi di un testo legislativo che ci consentisse di far fronte alle situazioni allarmanti ed alle richieste abnormi che talvolta ci si presentano. Bisogna muoversi su un piano molto pratico, e in una prima fase bisogna trovare un accordo per la individuazione di criteri che ci permettano di facilitare l'attuazione di interventi straordinari, anche se sollecitati da spinte esterne.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Nocchi, ribadendo l'opportunità di non modificare il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, mi rimetto al parere del Governo.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, desidero innanzi tutto congratularmi per i temi di notevole livello che tante voci autorevoli hanno sollevato intorno ad un provvedimento di profilo ben più modesto e contraddittorio. Mi pare lodevole e condivisibile proposito quello espresso dalla senatrice Callari Galli di formulare testi legislativi che immaginino in maniera più organica la disciplina di taluni argomenti. Debbo peraltro ricordare che fu proprio il Senato ad inserire il finanziamento di istituti musicali e di altri organismi e quindi a proseguire lungo una strada di frammentazione diversa rispetto a quanto previsto da un precedente disegno di legge anch'esso di iniziativa parlamentare. Il Governo, in tutte queste occasioni, si è sempre rimesso al parere delle Commissioni parlamentari senza sollecitare in modo particolare l'approvazione di questi provvedimenti che è sempre stata rimessa alla prudente considerazione dei *senatores boni viri*.

Devo dire peraltro che, in tema di provvedimenti di natura organica, non abbiamo neanche il problema di pervenire alla redazione di un disegno di legge-quadro sull'argomento perchè, come di norma avviene, le leggi esistono già; il problema è rappresentato dalla loro applicazione. Le leggi esistenti prevedono la creazione di comitati scientifici i quali emettono i loro pareri. Il problema semmai è quello delle risorse di cui tali comitati possono disporre, e quindi si tratta di un tema finanziario e non di ordinamento giuridico. Da qui le leggi particolari che, come nel caso di quella al nostro esame, vanno lodate sotto il profilo del merito e delle questioni affrontate.

Credo che al senatore Argan non mancheranno i mezzi per segnalare al comitato scientifico e al comitato nazionale le sollecitazioni e le raccomandazioni che egli ha qui espresso, sperando che, così come gli altri senatori hanno individuato in Lorenzo il Magnifico un punto di riferimento nella storia del Quattrocento, non vi siano ulteriori parlamentari che ritengano di individuare altri punti di riferimento al di fuori della ricerca che il Ministero conduce, perchè il Parlamento in questo caso sarà chiamato a dibattere intorno a questi problemi.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Nocchi si configura largamente più come una raccomandazione che come una prescrizione. Per onestà e per trasparenza, però, va precisato che il testo di legge dice cose diverse rispetto a quelle che il senatore Nocchi e gli altri firmatari dell'ordine del giorno hanno interpretato. Accolgo l'ordine del giorno come indirizzo di natura politica che la Commissione propone all'attenzione del Governo e del Ministero, ma sottolineo questa discrepanza tra quanto affermato nell'ordine del giorno e il contenuto del disegno di legge. Come rappresentante del Governo, tanto più se la deliberazione sull'ordine del giorno sarà unanime, assumo l'impegno che quanto in esso contenuto verrà tenuto nella massima considerazione. Si tratta di individuare un meccanismo trasparente per l'erogazione dei contributi: nel momento in cui è disponibile un capitolo di spesa, si tratta di stabilire le modalità attraverso le quali potrà avvenire l'erogazione. L'indicazione che proviene dalla Commissione potrà aiutare il Governo nelle scelte che dovrà operare.

Pertanto con le precisazioni che ho fatto, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio del Senato ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico, bibliografico e archivistico e per attività scientifiche e culturali connessi alla figura e all'opera di

Piero della Francesca, nel cinquecentenario della sua morte, è concesso al Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico, bibliografico e archivistico e per attività scientifiche e culturali connessi alla figura e all'opera di Lorenzo il Magnifico, nel cinquecentenario della sua morte, è concesso al Comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. È autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1991, di lire 1.900 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 per l'erogazione di contributi straordinari agli istituti storici di importanza nazionale aventi personalità giuridica o comunque costituiti con atto pubblico registrato, il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la realizzazione di progetti di inventariazione, catalogazione e restauro dell'archivio presentati dagli istituti stessi. I contributi sono assegnati con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

A questo articolo è riferito l'ordine del giorno firmato dai senatori Argan ed altri, di cui ha poc'anzi dato lettura il senatore Nocchi.

Vorrei far rilevare ai presentatori l'opportunità di inserire, dopo le parole «legge 2 aprile 1980, n. 123», le altre «e in particolare quelli» al fine di consentire un'interpretazione più corretta da parte del Governo.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Nutro qualche perplessità circa il riferimento ai movimenti politici anziché ai partiti in quanto il primo termine nella sua genericità potrebbe comportare un ampliemen-

to a dismisura degli archivi cui l'ordine del giorno deve far riferimento, ricomprendendo anche quelli di piccoli movimenti locali.

A parte questa perplessità, propongo di aggiungere le parole «scientifica di livello nazionale» dopo le altre «che hanno una diretta rilevanza».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, le proposte di modifica all'ordine del giorno testè avanzate dal relatore e da me si intendono approvate.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Argan e da altri senatori nel seguente testo:

La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2706-B, recante «Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonchè per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico»,

rilevato che da una lettura dell'articolo 4 si potrebbero dedurre problemi di interpretazione che potrebbero risultare determinanti in sede attuativa,

impegna il Governo:

ad interpretare tale articolo nel senso che gli enti ivi menzionati siano gli istituti inseriti nella tabella emanata ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, e in particolare quelli depositari di documenti che hanno una diretta rilevanza scientifica di livello nazionale per la storia dei movimenti politici.

0/2706-B/7/1

ARGAN, DE ROSA, ALBERICI, BOMPIANI, NOCCHI, CALLARI GALLI, VESENTINI, AGNELLI
Arduino

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 7.900 milioni per l'anno 1981, a lire 8.900 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative a favore della cultura».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VOLPONI. Signor Presidente, mi rincresce che il Sottosegretario non abbia recepito quanto ho detto nel mio intervento riguardo al non semplice problema della collocazione della pala di Piero della Francesca. Il problema esiste, e lo Stato italiano non può perpetuare la violenza effettuata da Napoleone. Ai veneti le opere d'arte sottratte sono state tutte restituite, ai marchigiani no. La nostra democrazia non deve continuare ad avallare velleità napoleoniche, anche se il bonapartismo sta riprendendo piede nel nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete» (1478-B),
d'iniziativa del senatore Rumor e di altri senatori, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete», d'iniziativa del senatore Rumor e di altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Giagu Demartini di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GIAGU DEMARTINI, *relatore alla Commissione*. Il testo approvato dal Senato è stato modificato dalla Camera in numerosi punti. All'articolo 1 è stato soppresso il riferimento annuale del contributo all'Istituto regionale per le Ville venete in base ad una decisione della 5^a Commissione della Camera, che ha ritenuto scorretto parlare di interventi annuali, altrimenti la spesa avrebbe assunto un carattere permanente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, relativo alle finalità del contributo, la Camera ha ritenuto che il programma annuale dell'Istituto regionale per le Ville venete andasse presentato al Ministro per i beni culturali e ambientali anzichè alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici e alle soprintendenze per i beni artistici e storici competenti. Al secondo comma dell'articolo 2 la Camera ha stabilito che il programma degli interventi vada presentato al Ministro per i beni

culturali e ambientali per l'approvazione, mentre la nostra Commissione aveva indicato che esso andava presentato al Ministero.

Al comma *b*) dell'articolo 3, mentre il Senato aveva stabilito che quella parte dell'intervento era destinato alla conservazione, utilizzazione, fruizione e valorizzazione delle Ville, la Camera ha previsto che l'intervento è destinato alla conservazione e fruizione compatibilmente con la natura dei beni stessi.

Infine è stata cambiata in parte la copertura finanziaria recava nell'articolo 4.

Queste in sintesi sono le modificazioni apportate dalla Camera, che ritengo sia il caso di accettare dato che non sono molto rilevanti e consentono di approntare un significativo intervento a favore delle Ville venete. Il limite alla durata del finanziamento, d'altra parte, rappresenta un aspetto non superabile dal momento che si tratta di un vincolo posto dalla Commissione bilancio della Camera.

Pertanto, ripeto, propongo di approvare il testo proposto dalla Camera che ci consentirà di intervenire in tempi brevi a favore del restauro e del recupero di questo rilevante patrimonio artistico rappresentato dalle ville venete.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione. Rendo noto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. In linea di massima sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, tuttavia vorrei dei chiarimenti sulle modifiche apportate dalla Camera. Al comma *b*) dell'articolo 3 non compare più l'inciso: «o anche venduti a enti pubblici o privati» così come alla fine del comma sono spariti i termini «utilizzazione» e «valorizzazione» che evidentemente sono stati ritenuti pleonastici. Inoltre all'articolo 2 la frase «che versino in condizioni di particolare degrado» - peraltro già presente nel testo approvato dal Senato - potrebbe a mio avviso dare adito a una certa arbitrarietà nelle decisioni.

Su questi aspetti, ma soprattutto sul primo che sembra introdurre un vincolo di inalienabilità, vorrei dei chiarimenti.

LONGO. La conclusione cui è pervenuto il relatore, che le modifiche approvate dalla Camera siano accettabili, può essere condivisa solo con un atteggiamento di realismo, avendo presente l'urgenza di varare questo disegno di legge.

Alcune delle modifiche sono significative rispetto all'impianto della legge che avevamo approvato. Le modifiche più condivisibili mi paiono quelle che si riferiscono ad una definizione più puntuale dei progetti di risanamento e di recupero. In effetti il testo approvato dal Senato non rendeva chiaro il sistema di approvazione: definiva il soggetto a cui andavano presentate le richieste che successivamente le soprintendenze trasmettevano al Ministero, ma in nessun punto del disegno di legge emergeva l'approvazione dei progetti stessi. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati si fanno carico di chiarire questo aspetto: la presentazione va effettuata presso le soprintendenze le quali poi

trasmettono i progetti, corredati da un loro parere, al Ministro per l'approvazione definitiva.

Fra le modifiche più significative ci sono quelle che intervengono per spezzare quel meccanismo di continuità che rendeva lo stanziamento in qualche modo permanente. È davvero singolare questo meccanismo per cui si interviene su un patrimonio artistico di grande rilevanza e diffusione qual è quello delle ville venete con un obiettivo temporale che arriva al 1993 senza che sia chiaro che cosa accadrà in seguito, cosa che fa pensare ad un successivo intervento legislativo per far fronte a questo problema. A me sembra un modo di procedere poco razionale e poco utile. Osservo tra l'altro che su questo punto la 5^a Commissione del Senato - e sappiamo quanto sia penetrante e puntuale il suo giudizio - non aveva avanzato rilievi. Pertanto mi sorge un dubbio sull'effettiva razionalità ed obiettività di questa modifica apportata dalla Camera.

Vorrei poi fare un'altra osservazione per quanto riguarda la soppressione, decisa dall'altro ramo del Parlamento, del comma 3 dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato, laddove si istituiva una specie di vigilanza da parte dell'Istituto regionale per le ville venete o, in caso di sua carenza, delle soprintendenze sull'effettiva attuazione dei progetti di recupero e di risanamento per i quali erano stati ottenuti finanziamenti. Personalmente non condivido l'intervento della Camera. Potrei capire una modifica tesa a non affidare il compito di tale vigilanza all'Istituto regionale per le ville venete, ma ritengo eccessivo eliminare completamente la possibilità di questa vigilanza, ad esempio da parte delle soprintendenze. A me pare opportuno che vi sia un meccanismo di controllo su come vengono utilizzati i finanziamenti, dato che tutti sappiamo quanti abusi si registrano in questo campo. Avrei pertanto preferito che nel testo fosse stata mantenuta la previsione di un qualche potere di verifica. Dal momento che il disegno di legge è impostato sul riconoscimento della capacità di iniziativa da parte dell'Istituto regionale delle ville venete, non capisco perchè il comma 3 dell'articolo 3 sia stato soppresso.

Solo un elemento di realismo, che ogni volta ci vincola ma che non può spingerci ad oltrepassare una certa soglia, ci porta a dire che accettiamo il testo del disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati.

BOMPIANI. Signor Presidente, anch'io condivido alcune delle perplessità manifestate dai colleghi. Tuttavia devo anche compiacermi per il fatto che il Veneto è almeno riuscito ad organizzare un sistema in grado di venire incontro alle necessità del suo patrimonio artistico ed architettonico. Per quanto vi possano essere dei dubbi e degli inviti a perfezionare ancora tale sistema, va preso realisticamente atto della sua esistenza. D'altra parte il disegno di legge arriva al nostro esame dopo 18 mesi di permanenza presso l'altro ramo del Parlamento e quindi mi sembra giustificata la preoccupazione del relatore. Se occorre attendere 18 mesi per un provvedimento così limitato e che pure presenta alcuni aspetti di urgenza, evidentemente dobbiamo tollerare qualche imperfezione del testo ed approvare il disegno di legge.

A proposito delle condizioni di degrado evocate dal senatore Vesentini, vorrei cogliere questa occasione per ricordare che in altre

regioni si registra una situazione peggiore di quella che caratterizza il Veneto. Ricorderete che circa 2 mesi fa vi è stata una scossa di terremoto nel Sud con epicentro a Potenza e che si è estesa fino al Materano e alla Puglia. Ne sono derivati danni rilevanti ai vecchi edifici e agli istituti di culto, soprattutto ad alcune chiese che già presentavano cantieri aperti per il restauro. Ho informato subito di questa situazione la Direzione generale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali. Tuttavia, subito dopo, sulla zona si è abbattuta una specie di tromba d'aria che tra l'altro ha provocato la caduta di circa la metà di un elegantissimo campanile barocco ad Acquaviva, producendo anche danni alle case vicine; soltanto per un miracolo non si sono registrate vittime. La situazione è drammatica anche per quanto riguarda la cattedrale di Acquaviva. Consacrata nel 1280, la sua facciata venne poi rifatta in stile rinascimentale nel Cinquecento. In occasione di restauri effettuati nel Seicento, le navate sono state ricoperte da strati di tufo che hanno sostituito il legno preesistente, con un conseguente aggravamento della statica. Nel 1925 venne effettuato un restauro parziale della facciata, proseguito nel dopoguerra. In occasione delle ultime calamità naturali, cui ho poc'anzi accennato, si sono prodotte due crepe lungo gli archi di sostegno della navata centrale e sono caduti gli stucchi, per cui ora la cattedrale è inagibile.

Ho fatto questo esempio per dire che vi sono realmente dei casi in cui bisognerebbe avere il potere taumaturgico di provvedere d'urgenza a riparare i danni che di volta in volta si vengono a creare. Nel caso dei due monumenti di cui ho parlato, ad esempio, non credo che si possa attendere oltre per prendere una decisione. La situazione ormai è tale che si deve decidere se restaurarli o demolirli. Non credo che sia il caso di procedere alla loro demolizione, ma bisogna considerare che per il campanile di Acquaviva occorrono 2 o 3 miliardi di lire, e altri 2 o 3 occorreranno per la cattedrale.

Come accade per gli organismi biologici, questi monumenti più diventano vecchi e più sono difficili da curare; se non vogliamo procurare l'eutanasia di questi nobili edifici del passato dobbiamo cambiare mentalità e dobbiamo predisporre strumenti organizzativi e finanziari che consentano di salvare per quanto possibile il patrimonio culturale italiano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GIAGU DEMARTINI, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda il particolare degrado, vorrei sottolineare che questa definizione è stata introdotta dal testo da noi approvato, la Camera l'ha solo ribadita. Per quanto attiene alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, mi sembra che ci sia stata la fondamentale preoccupazione di investire del problema il Ministro.

Quanto al comma b) dell'articolo 3, il testo della Camera sembra più idoneo perchè parlando di conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi si elimina qualsiasi tentazione privatistica nella utilizzazione di questi beni. Non vedo niente di strano che queste

ville possano essere affidate anche a privati, l'importante è che l'utilizzazione sia compatibile con la natura di questi beni.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo condivide l'opportunità di pervenire rapidamente all'approvazione del provvedimento, anche perchè nel dibattito tra i due rami del Parlamento si è pervenuti ad una diversa articolazione delle modalità del finanziamento, fortunatamente salvato dalla presenza nella legge finanziaria di un apposito capitolo che consente di recuperare integralmente i 45 miliardi che costituiscono la dotazione del provvedimento.

Cogliendo le preoccupazioni del senatore Longo, voglio evidenziare che il Governo avrebbe preferito che questa legge andasse a regime; peraltro la Commissione bilancio della Camera è stata di diverso avviso, ritenendo che essa rappresentasse una sorta di grimaldello per scardinare le casse dello Stato ed ottenere dei finanziamenti.

Gli emendamenti hanno avuto sostanzialmente due direzioni, come ricordava anche il relatore; organizzare in modo più appropriato e corretto il processo di approvazione delle iniziative distinguendo gli aspetti finanziari da quelli tecnico-scientifici che sono posti a capo delle soprintendenze competenti, tuttavia individuando nel Ministro la responsabilità di approvare i programmi e assumere impegni finanziari.

In questo senso alla preoccupazione espressa dal senatore Longo circa la soppressione del comma 3 dell'articolo 3 rispondo che essa ubbidisce all'esigenza di coordinamento rispetto ad una norma precedente che riguardava il divieto di alienazione, ma anche ad una riappropriazione in termini di norma generale della competenza delle soprintendenze nella responsabilità di vigilanza e di interventi di qualsiasi tipo, finanziati sia attraverso denaro pubblico sia privato. Se poi nell'attività di vigilanza si manifestassero delle carenze sarà un problema da esaminare nel merito, ma non deve significare affatto l'abbandono di un ruolo.

Il relatore ha interpretato in modo esemplare gli emendamenti apportati dalla Camera al punto *b*) dell'articolo 3 dove si è eliminato il riferimento alla utilizzazione e valorizzazione dei beni.

Circa il divieto di alienazione delle ville venete, esso obbedisce ad una normativa di carattere generale e poteva essere anche pleonastico. Il Consiglio di Stato ha ribadito con una sentenza il divieto di alienazione dal patrimonio pubblico di beni gravati da questo particolare vincolo; tutto quanto di interesse storico-monumentale entra nel patrimonio pubblico e non può essere venduto a privati, semmai può essere reso fruibile attraverso apposite convenzioni. Trattandosi di parte del patrimonio inalienabile, introdurre in una legge la possibilità di alienazione di singole ville avrebbe potuto far correre il rischio di andare incontro a censure di incostituzionalità. Quindi c'è una grande disponibilità verso i privati attraverso convenzioni, ma anche la riaffermazione di un principio che ciò che è entrato a far parte del patrimonio della nazione non può essere alienato.

Complessivamente, quindi, ritengo che il testo abbia potuto godere, nella doppia lettura, di contributi positivi e per tale motivo il Governo lo valuta favorevolmente.

VESENTINI. Vorrei chiedere al Sottosegretario che cosa si vuole intendere esattamente con il termine «approvazione» al comma 2 dell'articolo 2. Vorrei cioè sapere se le soprintendenze devono comunque trasmettere il programma di interventi al Ministro o se devono farlo soltanto se c'è una loro pre-approvazione.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Devono comunque trasmettere il programma di interventi al Ministro con l'istruttoria tecnico-scientifica che hanno effettuato.

VESENTINI. Allora forse il termine «approvazione» non è il più adatto perchè sembra già indirizzare ad uno scopo preciso la trasmissione, mentre il Ministro può anche decidere di non approvare.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, si tratta di un termine il cui uso nei testi legislativi è ormai consolidato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete)

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato il primo ed il secondo comma:

Art. 2.

(Finalità del contributo - Programma di interventi)

1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1^o giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministro per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato la lettera *b*) del comma 1 e soppresso il comma 3:

Art. 3.

(Ripartizione del contributo - Destinatari)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è così ripartito dal programma annuale:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di sette punti al tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonchè i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione, mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonchè all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati, che, mediante idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato il primo e il secondo comma:

Art. 4.

(Determinazione del contributo - Copertura finanziaria)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui.

2. All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per le Ville venete».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano» (2566), d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano», d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 5 marzo scorso.

Comunico che da parte della senatrice Callari Galli è stato presentato l'emendamento 2.1 tendente a sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente:

«1. Alla maggiore spesa di lire 400.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'anno finanziario 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-93 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento denominato "Insegnamento delle lingue straniere ai militari in servizio di leva"».

Comunico altresì che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole - ai sensi dell'articolo 40,

comma 5, del Regolamento del Senato – a condizione che venga accolto l'emendamento della senatrice Callari Galli.

Anche la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame deve essere oggi valutato alla luce della proposta di sostituzione dell'articolo 2 avanzata con apposito emendamento dalla senatrice Callari Galli, emendamento che, come ha detto il Presidente, è stato già accolto dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato che anzi ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, sull'intero disegno di legge a condizione che venga accolto tale emendamento.

Vi è qualche perplessità a proposito dell'articolo 1 del disegno di legge, che sembrerebbe interferire con la cosiddetta tabella Amalfitano. In realtà l'aumento di 400 milioni del contributo annuo a carico dello Stato previsto nell'articolo 1 va considerato un contributo speciale al di fuori della citata tabella. È questo un aspetto tecnico-formale su cui richiamo l'attenzione della Commissione affinché vengano predisposte le opportune modifiche, perchè rischia di incidere sulla sostanza del provvedimento. L'aumento di 400 milioni deve essere cioè individuato come contributo specifico e non come innalzamento da 350 milioni a 750 milioni di un finanziamento previsto all'interno della tabella Amalfitano.

CALLARI GALLI. Lo spirito dell'emendamento proposto è quello di venire incontro alle difficoltà, unanimemente riconosciute, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e nel contempo di non contraddire decisioni prese in precedenza da questa Commissione. Per questo motivo ne raccomando l'accoglimento.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, colleghi, come ricorderete, nel corso della precedente seduta il Governo espresse interesse per le finalità del provvedimento, ed insieme avevamo cercato un'articolazione che fosse coerente. Sotto questo profilo devo ringraziare la senatrice Callari Galli per aver presentato un emendamento capace di risolvere almeno uno dei problemi che avevamo di fronte, cioè quello della copertura del finanziamento aggiuntivo previsto dal disegno di legge.

Peraltro l'articolazione giuridica del testo, come già ha opportunamente detto il relatore, pone ancora qualche interrogativo perchè non distingue tra il contributo annuale, che era stato attribuito con legislazione specifica e che era via via cresciuto fino a 150 milioni di lire, ed il contributo di 350 milioni che era stato attribuito ai sensi della legge n. 123 del 1980. Proprio coerentemente con la sollecitazione della senatrice Callari Galli richiamo l'opportunità che la Commissione stabilisca un orientamento – perchè questo non è il primo nè sarà l'ultimo caso – circa la compresenza di finanziamenti attribuiti con leggi generali (come nel caso della citata legge n. 123) e finanziamenti attribuiti con leggi speciali. L'indirizzo della Commissione fino ad oggi –

almeno per come io l'ho colto - è stato quello di immaginare i contributi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 123 come aventi finalità specifiche in modo da non creare contraddizioni tra normativa generale e speciale.

Il testo del disegno di legge al nostro esame, invece, crea qualche elemento di confusione perchè eleva a 750 milioni un contributo di 350 milioni previsti sulla base della cosiddetta tabella Amalfitano, consolidando modalità di finanziamento tra loro eterogenee e quindi creando un potenziale bisticcio.

Vorrei pertanto suggerire alla Commissione di lavorare ancora sul testo dell'articolo 1 del disegno di legge per giungere a una nuova stesura, in modo da salvaguardare il principio di non rendere omogenee modalità di finanziamento tra loro diverse. Sarebbe opportuno, come dicevo all'inizio, che la Commissione esprimesse un proprio orientamento di carattere generale al riguardo.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione sia concorde nel guardare con una certa perplessità a questi aumenti di contributi che vengono realizzati su singoli istituti rientranti nella tabella Amalfitano anzichè realizzare aumenti della dotazione complessiva della tabella stessa, cosa che consentirebbe al Ministro di procedere ad un'equa ripartizione anche attraverso le procedure di consultazione con le competenti Commissioni parlamentari. Tuttavia resto convinto che abbiamo fatto bene ad acquisire tutti i finanziamenti aggiuntivi che potevano essere reperiti nei vari angoli del bilancio dello Stato. Il settore di cui ci occupiamo è senza dubbio carente di finanziamenti e quindi è bene utilizzare tutte le risorse aggiuntive che si rendono disponibili.

Tuttavia, come diceva il Sottosegretario, dobbiamo fare attenzione alle perplessità che vengono manifestate sul testo del disegno di legge al nostro esame. Se dovessimo approvarlo così com'è, l'aumento del contributo annuo previsto dall'articolo 1 diventerebbe definitivo e ciò sarebbe in contraddizione con il principio della revisione triennale della tabella Amalfitano. Non solo realizzeremmo un'interferenza con la suddetta tabella che noi stessi abbiamo sempre impedito, ma stabiliremmo un intervento per il quale non avremmo la copertura finanziaria per gli anni dal 1994 in poi. Purtroppo siamo vincolati dal parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, che ha approvato l'emendamento della senatrice Callari Galli. Quindi, mentre ci ralleghiamo con la senatrice Callari Galli, che è riuscita a trovare questa formula di copertura ed a farla approvare dalla 5^a Commissione, dobbiamo rilevare che la Commissione bilancio, con la procedura che prima ha richiamato l'onorevole Sottosegretario per il provvedimento sulle ville del Veneto, ha eliminato dal comma 1 dell'articolo 2 la norma che affidava alla legge di bilancio la fissazione del contributo dall'anno 1994 in poi. Siccome l'emendamento presentato dalla senatrice Callari Galli, approvato dalla Commissione bilancio, tende a sostituire interamente il comma 1 dell'articolo 2, il finanziamento sarà limitato a 3 anni e non abbiamo alcuna garanzia per il futuro.

Inoltre, onorevole Sottosegretario, a mio avviso dobbiamo modificare l'articolo 1 portando il contributo a 750 milioni per gli esercizi

finanziari 1991, 1992 e 1993. Dopo, quando il Ministro redigerà la nuova tabella da inviare al Parlamento, terrà presente la nuova situazione. Questa potrebbe essere una soluzione. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di mantenere questo emendamento e di inviare gli altri emendamenti alla 1^a Commissione, che li esaminerà rapidamente. Se optiamo per questa ultima soluzione, dobbiamo formalizzare gli emendamenti.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, aderisco alla proposta del Governo circa l'elaborazione di un nuovo testo dell'articolo 1. Devo tuttavia far presente che la mia preoccupazione è che si arrivi alla stesura di un articolo che contenga una collisione tra le due normative che abbiamo considerato, che vanno entrambe rispettate, ognuna nel proprio campo.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi».

Riprendiamo la discussione, sospesa il 2 luglio scorso.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nella precedente seduta, accanto ad un orientamento favorevole alle grandi linee del provvedimento, erano stati evidenziati alcuni problemi. La prima questione, sollevata dal senatore Vesentini, riguardava la scelta del tipo di provvedimento da emanare. Il senatore Vesentini aveva posto il problema se in questo caso non fosse opportuno provvedere con decreto del Presidente della Repubblica invece che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Durante la discussione abbiamo avuto dei chiarimenti da parte del presidente Spitella, che ci ha offerto un congruo numero di argomenti, e successivamente da parte dei nostri uffici e di quelli del Ministero che ci hanno trasmesso degli approfondimenti. Da questi chiarimenti è risultato in maniera incontrovertibile che l'applicazione della legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri attribuisce al Presidente del Consiglio la materia che noi stiamo esaminando. Quindi, è ormai assodato che in questo caso si debba provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, nella giornata di ieri è stato chiarito che in questo caso si prendono in considerazione per l'abilitazione all'esercizio della professione solo gli esami di Stato, mentre nel testo presentato dal Governo si

faceva riferimento agli esami per i concorsi statali, materia che è ormai disciplinata dalla legge n. 341 del 1990.

Infine, il senatore Bompiani aveva sollevato nella discussione di ieri un altro problema, che mi ero ripromesso di risolvere con l'inserimento di un comma, dopo il comma 1. Il comma che propongo di inserire è il seguente: «L'equipollenza è dichiarata, tenuto conto dei *curricula* didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della normativa comunitaria in materia».

Anche se abbiamo considerato tutta la normativa sugli ordinamenti didattici universitari, mi sembra sia emerso dalla discussione che la questione principale sia quella definita dall'articolo 9 della suddetta legge n. 341. Il richiamo alla normativa comunitaria invece è esplicito, in quanto erano state fatte delle raccomandazioni in tal senso non soltanto dal senatore Bompiani, ma anche dal sottosegretario Zoso il quale aveva rilevato che può essere considerato in prospettiva il ruolo di determinati corsi di laurea troppo specifici che possono dar luogo a dei problemi quando gli sbocchi occupazionali non sono quelli sperati.

L'ultimo problema che era stato sollevato nella precedente seduta era se in questo modo non si finisse per appesantire troppo il lavoro delle Commissioni parlamentari. Penso che in fin dei conti valga la pena di mantenere la previsione del parere delle Commissioni parlamentari. Quindi, continuo a proporre questa disposizione contenuta nel comma 2 del mio emendamento (ora divenuto comma 3), anche se personalmente non ne faccio una questione di principio se i colleghi insistono per una sua soppressione. Personalmente ritengo che sia opportuno continuare ad esercitare un simile controllo.

VESENTINI. Signor Presidente, nella precedente seduta dedicata a questo argomento il senatore Bompiani aveva espresso, se non erro, alcune preoccupazioni sulla eccessiva delegificazione alla quale possiamo andare incontro.

Da un punto di vista personale, essendo parzialmente contrario al valore legale dei titoli di studio, in tale contesto non considero mai eccessiva una delegificazione. Tuttavia, siccome i titoli di studio hanno un valore legale, le preoccupazioni del senatore Bompiani acquistano un peso del tutto diverso e maggiore.

Approfittando dei tempi del nostro lavoro parlamentare e delle pause di riflessione che ci offrono i periodi dedicati all'Aula, ieri da parte di un collega mi è stato indicato un articolo che è uscito recentemente sul giornale «Il chimico italiano». È un articolo-denuncia, in relazione al quale molto probabilmente presenteremo una interrogazione al Ministro della sanità, e si riferisce ad una delegificazione che risale addirittura a tanti anni fa. Infatti, il documento è firmato dal ministro Buffarini Guidi: il fatto che il signor Buffarini Guidi sia stato fucilato a Dongo nel 1945 ci dice quanto siano remoti i tempi di cui stiamo parlando. Da quanto esposto risulta addirittura che il documento base che esclude i chimici dalla possibilità di compiere, sotto la propria responsabilità, certe analisi sia addirittura frutto di un falso, nel senso che quel documento venne inserito in una copia dei libri ufficiali del Ministero dell'interno, e andando a verificare nei testi a disposizione

nella biblioteca del Senato non si trova traccia di tale foglio aggiuntivo: questa circolare, su cui si sono basate tutte le successive determinazioni, esiste in una sola copia presente presso il Ministero dell'interno. Naturalmente si era in altri periodi, la situazione era diversa; comunque questi documenti, più o meno autentici, esistevano, e dato che non vi era un controllo democratico parlamentare si può parlare di delegificazione e di autonomia del Ministero.

Per quanto mi riguarda, mantengo la mia posizione favorevole alla previsione di un parere delle competenti Commissioni parlamentari e mi chiedo se sia veramente il caso di declassare provvedimenti così delicati che non solo hanno riflessi sulla competenza professionale, e quindi sui rischi per la comunità dovuti all'eventuale inserimento in determinati albi di persone più o meno competenti, ma coinvolgono anche interessi economici relevantissimi. Le decisioni in merito all'inserimento negli ordini professionali di persone autorizzate a firmare progetti non comportano soltanto rischi in relazione ai danni che i cittadini possono eventualmente subire, ma comportano rischi anche relativamente alla individuazione dei soggetti che devono introitare le parcelle. Mi chiedo pertanto se questa materia possa essere regolata soltanto da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e se non sia invece il caso di mantenere l'intera questione ad un livello più alto.

PRESIDENTE. Nel confermare quanto ha detto il senatore Agnelli, faccio presente che il presidente Elia, da me contattato per conoscere la sua opinione in relazione a questo complesso di norme, mi ha confermato che ancora non si è arrivati ad una normativa netta e precisa. Vi sono delle norme generali fissate nella legge n. 400 del 1988 ed altre norme contenute in «legge di depresidenzializzazione» - uso un'espressione dello stesso presidente Elia - che individuano le materie senza dubbio affidate allo strumento del decreto del Presidente della Repubblica. Si tratta di un elenco preciso cui si aggiungono gli atti adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il presidente Elia aggiunge che, quanto all'individuazione precisa dei livelli e all'inserimento del riferimento alle Commissioni parlamentari, esistono diverse regolamentazioni nelle varie materie e quindi noi possiamo muoverci con una certa autonomia.

Pertanto penso che si possa accedere alla proposta del relatore di tener fermo, salve le riflessioni espresse dal collega Vesentini, il livello del Presidente del Consiglio dei ministri e di mantenere la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti contenuta nel comma 3 dell'emendamento del relatore.

Mi permetto di far notare alla Commissione che oggi dovremmo esprimere un orientamento circa l'emendamento in questione, nel senso di formulare un testo definitivo da trasmettere per il parere alla 1^a Commissione. Poichè stiamo affrontando il problema dell'accesso agli albi professionali, suggerisco di chiedere il parere sul testo dell'emendamento anche alla 2^a Commissione che è competente in materia, tant'è vero che il provvedimento è preso di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, condivido la sua proposta di inviare il testo dell'emendamento da me presentato, al fine di ottenere il parere, sia alla 1^a sia alla 2^a Commissione permanente del Senato.

BOMPIANI. Stiamo facendo qualche passo avanti per chiarire la parte di merito del provvedimento di nostra competenza; mi riferisco al dubbio se lo strumento giuridico più idoneo per le dichiarazioni di equipollenza sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o il decreto del Presidente della Repubblica. Ritengo che la 1^a Commissione abbia competenza primaria per sciogliere questo nodo. Da parte nostra possiamo formulare un testo da sottoporre poi al parere delle Commissioni più specificamente competenti su questa materia.

L'ipotesi avanzata dal senatore Agnelli attraverso il comma 2 del suo emendamento viene largamente incontro ad alcune preoccupazioni, ma non a tutte. Da questo punto di vista do atto al senatore Vesentini di aver richiamato le preoccupazioni che non vengono placate dal citato comma 2. Non vi è dubbio, però, che l'orientamento generale risulta più definito in quanto ci si rifà ad una legge votata di recente da questo Parlamento, quella sull'ordinamento didattico delle università, la quale stabilisce che la disciplina relativa ai nuovi titoli di laurea, al riordinamento in generale dei titoli di laurea e dei diplomi e quindi anche alle equipollenze deve tener conto della normativa europea. Mentre la legge che abbiamo approvato parla di nuovi titoli o di titoli già esistenti ai fini del riordinamento dei corsi universitari, qui dobbiamo trattare delle equipollenze e della equiparazione di titoli già acquisiti o che si acquisiranno. Tuttavia ritengo che il principio sia lo stesso, e se accettiamo che la normativa europea prevalga su quella nazionale, come è giusto, mi sembra che il principio sia stato ben espresso dal secondo comma proposto.

Ritengo si debba mantenere la competenza delle Commissioni parlamentari attraverso un parere obbligatorio anche se non necessariamente conforme, così come invece avviene per il CUN: essendo questo organo di consulenza e nello stesso tempo di autogestione del sistema, può essere giustificato che lo si investa per un parere obbligatorio e conforme.

Il problema sollevato dal senatore Vesentini a proposito dei chimici credo rappresenti un esempio dell'attuale confusione circa la titolarità dei laboratori. Temo che purtroppo si presenteranno problemi anche per altre categorie. Ad esempio, il nuovo corso di laurea in bio-tecnologia nasce all'interno della facoltà di scienze e non si sa se porterà ad una laurea in biologia. Quando usciranno dall'università questi laureati in bio-tecnologia bisognerà stabilire se accederanno o meno all'ordine dei biologi, e introducendo questo corso di laurea sorgerà anche la questione di modificare i criteri di ammissione all'ordine. Inoltre mi chiedo se l'equiparazione avverrà con i biologi come tali, come laurea che dà accesso alla titolarità di alcuni laboratori di analisi, o se potrà avvenire con i chimici farmaceutici, con possibilità di accesso alle strutture industriali di fabbricazione dei prodotti farmaceutici.

Altri problemi potrebbero nascere per il corso di laurea in bio-ingegneria, o per quello riguardante i beni culturali, o per quello per interpreti e traduttori. Ritengo sia necessario avviarsi verso una delegificazione proprio per tener conto di nuove iniziative in corso.

Rimane fermo che la soluzione radicale dell'abolizione del titolo legale sarebbe oggi utopistica, anche se risolverebbe molti di questi problemi affidando tutto ad un esame di Stato per la specifica iscrizione ad un albo determinato. Non si tratterebbe di una novità: la legge Gentile del 1923 era indubbiamente di una linearità esemplare, pur con i suoi limiti, e garantendo sia autonomia all'università e agli studi, che gli interessi dello Stato e degli ordini professionali. Lo studente poteva seguire i corsi che voleva e alla fine affrontare l'esame di Stato.

Ma accontentiamoci del possibile: una volta che la 1^a Commissione avrà risolto il problema del livello di emanazione dei provvedimenti, sarà giusto da parte nostra introdurre il criterio di far riferimento alla normativa europea e alle leggi che abbiamo votato di recente, mantenendo a titolo consultivo la competenza delle Commissioni parlamentari per una utile valutazione.

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo ritiene che il testo proposto sia più rispettoso anche dei problemi sollevati nella seduta precedente. Potrebbe essere svolta una considerazione di carattere generale, e cioè che nel prossimo futuro si va incontro ad una articolazione maggiore dei *curricula* universitari con indirizzi e orientamenti sempre nuovi all'interno dei corsi di laurea e sconfinamenti tra discipline che per consuetudine sono state tenute separate. Obiettivamente si potrebbe creare un certo disordine nella materia, per cui si tratta di far corrispondere questa nuova articolazione alla rigidità del nostro mercato del lavoro e della nostra legislazione del lavoro che comporta albi tassativi e rigidi per l'esercizio delle professioni. Certamente questo provvedimento inserisce un elemento di flessibilità e di duttilità, soprattutto combinando questi due aspetti che sono sempre di più in contraddizione. Se articoliamo il servizio universitario, mantenendo rigida la legislazione sul lavoro, ne deriva una forte contraddizione, a cui bisogna far fronte tempestivamente.

A mio avviso c'è un altro problema da valutare, e in tal senso non intendo fare una proposta formale ma dare un suggerimento alla Commissione. Nel momento in cui approviamo questo emendamento, il provvedimento, che perseguiva un determinato fine, ne perseguirà un altro. Allora il problema non è più rappresentato dai *curricula* universitari, ma dall'albo professionale. Noi avevamo messo a fuoco tutt'altro problema: adesso si sposta dai *curricula* universitari al mercato del lavoro, che l'albo professionale tutela.

Inoltre, desidero sottolineare la indeterminatezza del comma 3, che si riferisce alle Commissioni competenti. Quali sono queste Commissioni competenti? Avendo focalizzato il discorso sull'albo professionale, la Commissione competente dovrebbe essere la Commissione giustizia e non la 7^a Commissione permanente (o quanto meno entrambe).

BOMPIANI. Questo aspetto potrebbe essere chiarito.

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Una Commissione potrebbe valutare la congruità dei *curricula* universitari, mentre l'altra Commissione potrebbe valutare ciò che comporta l'equipollenza per quanto riguarda l'albo professionale. La dichiarazione di equipollenza cambia completamente il rapporto tra *curriculum* e sbocco professionale.

È esatto quanto ha sostenuto il senatore Agnelli ed a tale proposito desidero fare un esempio. La Scuola interpreti e traduttori di Trieste e Cesena è nata per altri fini. Dichiarando l'equipollenza cambiamo il significato dei *curricula* ed ovviamente cambiamo anche il significato dell'albo: nel momento in cui ci si iscrive all'albo professionale dei professori di lingua viene cambiato il significato di quell'albo. Finora abbiamo previsto una competenza di critica sulla lingua; teoricamente invece la Scuola interpreti e traduttori non dovrebbe avere competenza critica sulla lingua, ma soltanto competenza pratica, cioè conoscenza del fenomeno linguistico attuale (non della storia della letteratura, della deontologia).

Ho voluto fare questa osservazione perchè obiettivamente una sistemazione definitiva in questo campo comporta la necessità di affrontare la situazione alla radice. Una soluzione potrebbe essere quella di abolire i titoli di studio e di procedere con aggiustamenti successivi, stando attenti che non siano incongrui e contraddittori rispetto alla linea di tendenza sulla quale ci dobbiamo incamminare altrimenti complichiamo la situazione invece di risolverla.

Rimane, comunque, il fatto che l'emendamento dà maggiori garanzie ed introduce un elemento di duttilità nel provvedimento che, anche se non risolve la situazione, rappresenta un aggiustamento. In conclusione, esprimo parere favorevole sull'emendamento, con un punto interrogativo solo sul comma 3.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo agli onorevoli senatori se intendono presentare altre proposte emendative oppure se posso trasmettere questo emendamento alla 1^a Commissione per il parere.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, forse è opportuno trasmettere il testo dell'emendamento per il parere non soltanto alla 1^a Commissione ma anche alla 2^a, che è competente per gli albi professionali. Dopo avere acquisito i suggerimenti o le modifiche che propongono le Commissioni con il loro parere, potremo riprendere l'esame del provvedimento.

BOMPIANI. Signor Presidente, concordo con la senatrice Callari Galli. Colgo questa occasione per insistere sul fatto che se è vero che il testo originario faceva riferimento all'equipollenza, una volta che è stato creato ed è stato messo in moto questo meccanismo dell'equipollenza ai fini dei concorsi, si trascina dietro tutta la questione dei titoli e dell'ordine.

Affrontare il problema nella sua interezza va oltre le richieste del Governo, ma è opportuno che la nostra Commissione approfondisca questo argomento anche con l'aiuto della 1^a e della 2^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario sul parere delle Commissioni competenti è fondata, però ho l'impressione che se modifichiamo il testo specificando quale Commissione si deve occupare di questo argomento, le Commissioni esprimeranno parere contrario. Allora forse è meglio lasciare l'attuale previsione ed affidare ai Presidenti delle due Camere l'individuazione della Commissione competente.

Comunque, rilevato il sostanziale assenso della Commissione sull'emendamento del relatore, propongo di trasmetterlo per il parere alla 1^a Commissione e di chiedere alla Presidenza del Senato che anche la 2^a Commissione permanente sia chiamata ad esprimersi ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOT.TSA MARISA NUDDA